

DIREZIONE PRESTAZIONI

Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale
(Deliberazione dell'AdD del 27-28/11/2003)
(D.I. 14 luglio 2004)

**La svolta del sistema previdenziale:
come cambiano le prestazioni
erogate dalla C.N.P.A.D.C.**



Roma, 13 Ottobre 2004

PROGRAMMA

1. L'ISCRIZIONE

- L'agevolazione per gli infratrentacinquenni (art.1, c.6)
- Il ripristino (art.5)

2. LA CANCELLAZIONE E RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI (art. 4)

- Periodi ante 2004
- Periodi dal 2004

3. I REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE: IL MUTAMENTO

- Pensione di vecchiaia (art. 12 – tabella “D”)
- Pensione di vecchiaia anticipata (art.14 – “E”)
- Il supplemento reddituale (art.15, c.5)
- Il supplemento contributivo (art.15)
- La pensione unica contributiva (art.13)

4. RIATTIVAZIONE DELLA PROFESSIONE PENSIONATI DI ANZIANITÀ (art.14)

- Obblighi e modalità di adempimento
- Diritti conseguenti

5. LA PENSIONE DI INVALIDITÀ E DI INABILITÀ (artt.16 e 17)

- Requisiti
- Il beneficio decennale

6. LA PENSIONE AI SUPERSTITI (art.18)

- Reversibilità
- Indiretta

7. IL CALCOLO DI PENSIONE (art.10)

- Il calcolo misto
- Il calcolo contributivo
- Il trattamento minimo
- La rivalutazione delle pensioni

8. LA TOTALIZZAZIONE (art.19)

9. IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (art.22)

10. IL RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA / SERVIZIO MILITARE (art.21)

- Neo iscritti
- Iscritti ante 2004. L'opzione
- Calcolo contributivo/calcolo reddituale

11. LA RICONGIUNZIONE (art.20)

- In entrata. Modalità di calcolo: la collocazione temporale

12. L'ASSISTENZA

- I nuovi limiti di reddito per l'accesso agli interventi assistenziali

L'ISCRIZIONE

- NON MUTANO I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
- NON MUTANO I REQUISITI PER L'ESONERO
- **IL DIMEZZAMENTO EX ART.10, IV C., L.21/86 E' SOSTITUITO PER I MEDESIMI SOGGETTI ED ALLE STESSE CONDIZIONI DALL'AGEVOLAZIONE DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART.1: NON E' DOVUTO IL MINIMO DELLA CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA ED IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA SOGGETTIVA DIVIENE PER COSTORO FACOLTATIVO. E' DOVUTO IL VERSAMENTO DELLA % SUL REDDITO PRODOTTO NELL'ANNO PRECEDENTE.**

L'ART.5 DEL REGOLAMENTO CAMBIA TOTALMENTE LE REGOLE DEL RIPRISTINO PER COLORO CHE SI REISCRIVANO DAL 1/1/2004:

- DOMANDA DI RIPRISTINO CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI REISCRIZIONE
- RIVERSAMENTO DELLE SOMME OTTENUTE IN RESTITUZIONE RIVALUTATE IN APPLICAZIONE DELLE VARIAZIONI DELL'INDICE ISTAT DALL'ANNO DI RESTITUZIONE A QUELLO DI REISCRIZIONE
- VERSAMENTO DELL'ONERE IN UNICA SOLUZIONE ENTRO 60GG DALLA DATA DI COMUNICAZIONE
- GLI ANNI RIPRISTINATI CONFLUISCONO NEL CONTO INDIVIDUALE CON EFFETTO DALL'ANNO DEL

VERSAMENTO E CONTRIBUISCONO ALLA FORMAZIONE DEL MONTANTE.

LA CANCELLAZIONE E LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

- NON MUTANO LE DECORRENZE, I REQUISITI PER OTTENERE LA CANCELLAZIONE
- VIENE RESTITUITA SOLTANTO LA CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA
- LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI SINO AL 31/12/03 AVVIENE APPLICANDO LA NORMATIVA DI CUI ALLA L.21/86;
- LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL 1/1/2004 AVVIENE MAGGIORANDO LA CONTRIBUZIONE VERSATA E RICONOSCIUTA NELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, DEGLI INTERESSI LEGALI AL TASSO LEGALE PRO TEMPORE VIGENTE - ENTRO IL LIMITE DEL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE APPLICATO AL CALCOLO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DELLA PENSIONE RELATIVO ALL'ANNO DI CIASCUN VERSAMENTO - A DECORRERE DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL RELATIVO VERSAMENTO.
- LA RESTITUZIONE SPETTA ANCHE AGLI EREDI ED AI SUPERSTITI CHE NON ABBIANO DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA. PER QUESTI ULTIMI LA RESTITUZIONE VIENE INTEGRATA ALL'IMPORTO DI EURO 6.000,00 SE INFERIORE.

I REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE: IL MUTAMENTO

PENSIONE DI VECCHIAIA (art.12 – tab.D)

Anni mancanti ai 65 di età al 31/12/2003	Requisiti per l'accesso	
	Età anagrafica	Anni di iscrizione e contribuzione
Da 1 anno ed un giorno a 3 anni	66	31
Da 3 anni e un giorno a 5 anni	67	32
Oltre 5 anni	68	33
Per tutti	70	25

TUTTI I NATI SINO ALL'ANNO 1939 ACCEDONO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA CON I VECCHI REQUISITI DI 65 ANNI DI ETA' E 30 DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE.

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA (art.14 - tabE)

Decorrenza requisiti	variazione	Requisiti per l'accesso	
		Età anagrafica	Anni di iscrizione e contribuzione
2005		61	38
Dal 1/1/2004		Senza limite	40

- ACCEDONO ALLA PENSIONE ALLA MATURAZIONE DEI 58 ANNI DI ETA' E 35 DI CONTRIBUZIONE COLORO CHE LI RAGGIUNGANO ENTRO IL 31/12/2004 E COLORO CHE ABBIANO INVALIDITA' PERMANENTE DEL 50% CERTIFICATA DA STRUTTURA PUBBLICA
- LA PENSIONE E' COMPATIBILE CON L'ISCRIZIONE A QUALSIASI ALBO PROFESSIONALE, ELENCO DI LAVORATORI AUTONOMI E ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE. TALE COMPATIBILITA' E' ESTESA AI TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA' EX ART.3 L.21/86.
- PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE SI APPLICA LA NORMATIVA INERENTE LE FINESTRE DI CUI ALLA L.335/95 E 449/97 SECONDO LA SEGUENTE TABELLA

MATURAZIONE DEL DIRITTO	DECORRENZA DELLA PENSIONE
1° trimestre dell'anno	1° ottobre dello stesso anno
2° trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo

3° trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno successivo
4° trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo

IL SUPPLEMENTO REDDITUALE (art.15, c.5)

TUTTI I SUPPLEMENTI O LE QUOTE DI SUPPLEMENTO POST PENSIONE DI VECCHIAIA MATURATE AL 31/12/2003 VENGONO LIQUIDATE CON IL SISTEMA REDDITUALE A DECORRERE DAL 1/1/2004.

IL SUPPLEMENTO CONTRIBUTIVO (art.15, c.2, 3, 4)

DAL 1/1/2004 TUTTI I PENSIONATI (VECCHIAIA, ANZIANITA', VECCHIAIA ANTICIPATA, UNICA CONTRIBUTIVA) CHE PROSEGUANO LA PROFESSIONE SONO TENUTI AL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA (oltre che integrativa senza obbligo dei minimi e di maternità).

IL SUPPLEMENTO SPETTA DOPO UN **QUINQUENNIO** SUCCESSIVO AL PENSIONAMENTO E PER OGNI SUCCESSIVO QUINQUENNIO O PERIODO INFERIORE

E' CALCOLATO CON IL **SISTEMA CONTRIBUTIVO**

IN CASO DI CESSAZIONE, ANTERIORMENTE ALLA MATURAZIONE DEL PRIMO QUINQUENNIO, SPETTA LA **RESTITUZIONE** DEI CONTRIBUTI.

IL SUPPLEMENTO E' REVERSIBILE A DECORRERE DAL 1° GIORNO SUCCESSIVO AL DECESSO

IN CASO DI DECESSO DEL PENSIONATO ANTERIORMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SUPPLEMENTO, OVE MATURATO, LO STESSO SPETTA AI SUPERSTITI NELLA MISURA PREVISTA PER LE PENSIONI INDIRETTE SULLA BASE DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA AL 31/12 DELL'ANNO ANTERIORE AL DECESSO. LA CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA EVENTUALMENTE VERSATA NELL'ANNO DI DECESSO VIENE RESTITUITA AGLI EREDI SENZA INTERESSI.

IN CASO DI DECESSO AVVENUTO ANTERIORMENTE ALLA MATURAZIONE DEL SUPPLEMENTO SPETTA AGLI EREDI LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI, CHE VIENE LIQUIDATA SU DOMANDA.

LA PENSIONE UNICA CONTRIBUTIVA (art.13)

BENEFICIARI: ISCRITTI DAL 1/1/2004

REQUISITI: ALMENO 5 ANNI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE E 62 ANNI DI ETÀ

DECORRENZA: 1° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DOMANDA

LA PENSIONE E' **CALCOLATA** CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO.
SE L'AMMONTARE CALCOLATO NON SUPERA L'IMPORTO DI EURO 2.000,00 E' DATA FACOLTA' DI RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO MATURATO.

LA PENSIONE E' REVERSIBILE.

RIATTIVAZIONE DELLA PROFESSIONE PER I PENSIONATI DI ANZIANITÀ' EX ART.3 L.21/86

IN APPLICAZIONE DELL'ART.14, COMMA 4, TUTTI COLORO CHE, PER CONSEGUIRE IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ' EX L.21/86, SI ERANO CANCELLATI DALL'ALBO **POSSONO RIPRENDERE L'ATTIVITA' PROFESSIONALE REISCRIVENDOSI ALL'ALBO E RIATTIVANDO, OVE CESSATA, LA PARTITA IVA.**

DA CIO' DERIVA L'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ED INVIO DEI MODELLI A.

COSTORO VERRANNO INVITATI A DARE COMUNICAZIONE ALLA CASSA DELL'EVENTUALE RIATTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE.

A SEGUITO DEI VERSAMENTI DELLA CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA COSTORO POTRANNO ACCEDERE AL SUPPLEMENTO DI PENSIONE CONTRIBUTIVO.

LA PENSIONE DI INVALIDITA' E DI INABILITA'

- NON CAMBIANO I REQUISITI PER L'ACCESSO NE' LA DECORRENZA
- L'IMPORTO TOTALE DELLA PENSIONE LIQUIDATA (SOMMA TRA LA QUOTA REDDITUALE OVE ESISTENTE E CONTRIBUTIVA) NON PUO' ESSERE INFERIORE AL 70% DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE MINIMA VIGENTE AL 31/12/2003 COME NEL TEMPO RIVALUTATA (Euro 10.906,21 per l'anno 2004)
- IN PRESENZA DI REDDITI EXTRAPROFESSIONALI (MEDIA TRIENNIO PRECEDENTE LA DOMANDA DI PENSIONE) INFERIORI AD UN DETERMINATO LIMITE (EURO 24.800,00 PER IL 2004), SULLA QUOTA CONTRIBUTIVA IL "BENEFICIO DECENNALE" CONSISTE NELL'AUMENTARE DI DIECI ANNI, SINO AL MASSIMO DI 66, L'ETA' ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE, FERMO IL COEFFICIENTE MINIMO DEI 57 ANNI.
- PERMANE L'OBBLIGO DI COMUNICARE L'ENTITA' DEI REDDITI EXTRAPROFESSIONALI TRIENNALMENTE SE SI E' OTTENUTO IL BENEFICIO DI CUI SOPRA
- PERMANE LA POSSIBILITA' DI CHIEDERE LA SOSTITUZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI VECCHIAIA O VECCHIAIA ANTICIPATA, IN CASO DI PROSECUZIONE DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO, AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMA

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

PENSIONE INDIRETTA

- NON MUTANO I REQUISITI E LE CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE
- NON MUTANO LE PERCENTUALI DI ATTRIBUZIONE AI SUPERSTITI
- NEL CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE CONTRIBUTIVA PER LA TRASFORMAZIONE IN RENDITA DEL MONTANTE, QUALORA L'ETA' DELL'ISCRITTO AL MOMENTO DEL DECESSO SIA INFERIORE AI 57 ANNI, SI APPLICA COMUNQUE IL COEFFICIENTE MINIMO DEI 57 ANNI
- LA BASE PENSIONISTICA PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE (PENSIONE IPOTETICA SPETTANTE AL DE CUIUS) NON PUO' ESSERE INFERIORE AL 70% DEL TRATTAMENTO MINIMO VIGENTE AL 31/12/2003 COME RIVALUTATO ANNUALMENTE
- LA PENSIONE SPETTA ANCHE IN CASO DI DECESSO DOPO LA MATURAZIONE DELLE ANNUALITA' DI ISCRIZIONE DI CUI ALLA TABELLA D, MA ANTERIORMENTE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' ANAGRAFICA RELATIVA. ANCHE IN TALI CASI, SE NECESSARIO, SI APPLICA IL CRITERIO DI CUI AL TERZO PUNTO

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

- NON MUTANO I REQUISITI E LE CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE

- NON MUTANO LE PERCENTUALI DI ATTRIBUZIONE AI SUPERSTITTI

IL CALCOLO DI PENSIONE

UN CAMBIAMENTO PROFONDO

A DECORRERE DALL'ANNO 2004 E' INTRODOTTI, PRO RATA, IL CALCOLO DI PENSIONE CONTRIBUTIVO COMMISURATO ALLA CONTRIBUZIONE VERSATA.

PER LE ANNUALITA' DI ISCRIZIONE MATURE AL 31/12/2003 PERMANE IL CALCOLO REDDITUALE, IN APPLICAZIONE DEL PRECEDENTE SISTEMA.

IL CALCOLO MISTO

PER COLORO CHE POSSONO FAR VALERE PERIODI DI ISCRIZIONE VALIDI ANTE 1/1/2004 IL CALCOLO DI PENSIONE E' COMPOSTO DA DUE QUOTE:

- **QUOTA REDDITUALE:** la media reddituale è calcolata sul numero di redditi dichiarati sino al 2003 compreso, secondo la seguente progressione in relazione alla decorrenza della pensione (tabella B)

Decorrenza della variazione	Numero di anni ante 2004
Dal 1/1/2004	15
Dal 1/1/2005	18
Dal 1/1/2006	20
Dal 1/1/2007	22
Dal 1/1/2008	24
Dal 1/1/2009	25

Individuata la media, la stessa viene moltiplicata, sulla base degli scaglioni reddituali come determinati a seguito della relativa rivalutazione, per i coefficienti del 2% e 0,60% per tutti gli anni di iscrizione maturati sino al 2001, dell'1,75% e dello 0,50% per gli ulteriori due anni (2002 e 2003).

Per la quota di pensione reddituale deve, inoltre, applicarsi un **tetto massimo**, sempre pro quota, sulle annualità 2002 e 2003, secondo la seguente formula:

pensione annua calcolata : n° anni iscrizione totale x anni maturati al 2001 + tetto annuo : n° anni iscrizione totali x 2

Esempio: senza tetto 174.754 con tetto 169.894
Tetto 2004: **82.402,00**

- QUOTA CONTRIBUTIVA: “montante contributivo” x “coefficiente di trasformazione”

“Montante contributivo” al 31/12 di ciascun anno:

- contributo soggettivo versato al 31/12 anno precedente (aliquota di computo sulla base imponibile se superiore all’aliquota di finanziamento) rivalutata su base composta al 31/12 di ogni anno al “tasso annuo di capitalizzazione”
- contributo soggettivo versato nello stesso anno (con aliquota di computo sulla base imponibile se superiore all’aliquota di finanziamento)
- contribuzione ricongiunta, riscattata, ripristinata rivalutata su base composta al 31/12 di ogni anno al tasso annuo di capitalizzazione
- contribuzione ricongiunta, riscattata, ripristinata versata nell’anno

“Tasso annuo di capitalizzazione”:

- per il primo quinquennio = variazione media quinquennale del PIL nominale del quinquennio precedente l’anno da rivalutare
- dal 6° anno = media quinquennale dei rendimenti degli investimenti (minimo 1,5% - massimo media quinquennale PIL se la media degli investimenti è superiore)

“Coefficiente di trasformazione”:

valore che trasforma il montante in rendita in relazione all’età anagrafica al momento della decorrenza della pensione.

Calcolo: coefficiente dell’età + 1/12 della differenza tra il coefficiente dell’anno immediatamente superiore ed il coefficiente inferiore per ogni mese successivo all’età stessa.

Esempio: nascita 28/7/1960 decorrenza 1/1/2027. Età: 66 anni + 5 mesi (luglio-dicembre):

$$(6,640 - 6,379) \div 12 \times 5 = 0,109$$

$$6,379 + 0,109 = \mathbf{6,488}$$

Età	Coefficiente (%)	Età	Coefficiente (%)
57	4,720	69	7,232
58	4,860	70	7,563
59	5,006	71	7,924
60	5,163	72	8,319
61	5,334	73	8,750
62	5,514	74	9,227
63	5,706	75	9,751
64	5,911	76	10,335
65	6,136	77	10,983

66	6,379	78	11,701
67	6,640	79	12,499
68	6,927	80 e oltre	13,378

Esempio quota contributiva di pensione avente decorrenza 2014 (solo soggettivo presumendo il tasso di capitalizzazione al 3%)

Anno	Contributo Soggettivo	Calcolo	Montante
2004	5.336,03	$(0,00 \times (1 + (3/100))) + 5.336,03$	5.336,03
2005	5.442,75	$(5.336,03 \times (1 + (3/100))) + 5.442,75$	10.938,86
2006	5.551,60	$(10.938,86 \times (1 + (3/100))) + 5.551,60$	16.818,63
2007	5.662,64	$(16.818,63 \times (1 + (3/100))) + 5.662,64$	22.985,82
2008	5.775,89	$(22.985,82 \times (1 + (3/100))) + 5.775,89$	29.451,28
2009	5.891,41	$(29.451,28 \times (1 + (3/100))) + 5.891,41$	36.226,23
2010	6.009,23	$(36.226,23 \times (1 + (3/100))) + 6.009,23$	43.322,25
2011	6.129,42	$(43.322,25 \times (1 + (3/100))) + 6.129,42$	50.751,34
2012	6.252,01	$(50.751,34 \times (1 + (3/100))) + 6.252,01$	58.525,88
2013	6.377,05	$(58.525,88 \times (1 + (3/100))) + 6.377,05$	66.658,71
Quota Pensione = $66.658,71 \times 7,508 / 100 = 5.004,62$			

IL CALCOLO CONTRIBUTIVO

PER COLORO CHE POSSONO FAR VALERE PERIODI DI ISCRIZIONE VALIDI ESCLUSIVAMENTE DAL 1/1/2004, IL CALCOLO SARA' TUTTO CONTRIBUTIVO

IL TRATTAMENTO MINIMO

- PENSIONE MISTA: E' PARAMETRATA AL MINIMO LA SOLA QUOTA REDDITUALE COME SEGUE $TM : N^{\circ} \text{ TOTALE ANNI ISCRIZIONE} \times N^{\circ} \text{ ANNI AL 2003}$
- PENSIONE CONTRIBUTIVA: NON E' ADEGUATA AL MINIMO AD ECCEZIONE DELL'INVALIDITA', INABILITA' E BASE DELL'INDIRETTA PARI AL 70% TM ALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE (IMPORTO 31/12/2003 COME RIVALUTATO)

LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

I COEFFICIENTI ISTAT NON SONO PIU' APPLICATI PER INTERO MA IN PERCENTUALE EX TABELLA "C" (art.11, c.1)

LA TOTALIZZAZIONE

IL REGOLAMENTO (ART.19) RINVIA ALLA NORMATIVA GENERALE:

- SOLO PER PENSIONI DI VECCHIAIA ED INABILITA'
- GRATUITA
- LIQUIDAZIONE PRO QUOTA DA PARTE DI OGNI ENTE INTERESSATO
- SOLO PER CHI NON HA MATURATO DIRITTO A PENSIONE
- ANCHE PER I SUPERSTITI

IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

SI TRATTA DI UN PRELIEVO A DECORRERE DAL 1/1/2004 DALLA PENSIONE REDDITUALE GIA' EROGATA O DALLA QUOTA DI PENSIONE REDDITUALE CHE VERRA' EROGATA.

E' PREVISTO PER UN QUINQUENNIO (RINNOVABILE AL MASSIMO DI ULTERIORI TRE)

SONO PREVISTI COEFFICIENTI DIVERSI PER LA MATURAZIONE REQUISITI SINO AL 2004 E DAL 2005. LE PERCENTUALI SONO SCAGLIONATE SECONDO LE TABELLE "F1" ED "F2"

IL RISCATTO LAUREA E SERVIZIO MILITARE

- **NON CAMBIANO I REQUISITI PER L'ACCESSO**
- **PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA DAL 1/1/2004 IL CALCOLO E' SEMPRE CONTRIBUTIVO:**
- **PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA DA DATA ANTERIORE AL 1/1/2004 E' POSSIBILE SCEGLIERE LA MODALITA' DI CALCOLO**
- **DIVERSI SONO GLI EFFETTI DEI DUE TIPI DI CALCOLO**

CALCOLO CONTRIBUTIVO

Aliquota scelta dal professionista tra 10% e 17% applicata sul reddito medio netto professionale dichiarato dal 2004 sino all'anno antecedente la domanda di riscatto, entro i limiti massimi annuali di cui all'art.1 del Regolamento (Euro 140.000,00 per l'anno 2004).

I redditi che entrano nel calcolo verranno rivalutati in applicazione dei coefficienti Istat utilizzati per i trattamenti pensionistici.

Per le sole domande presentate nell'anno 2004 da iscritti da data anteriore, il calcolo verrà effettuato sulla base del reddito dichiarato nel 2004.

Per le domande presentate nell'anno di prima iscrizione il reddito preso in considerazione sarà quello corrispondente al contributo minimo comunque dovuto nell'anno di iscrizione in relazione alla percentuale minima del 10% (Esempio: iscritto Cassa 1/1/2004, domanda di riscatto 3/2/2004, contributo minimo soggettivo dovuto nel 2004: Euro 2.085,00. Reddito da assumere per il calcolo = Euro 20.850,00).

Esempio calcolo:

iscritto Cassa dal 1979

nato il 4/7/1950

domanda di riscatto presentata nel 2009

media dei redditi rivalutati dichiarati negli anni 2004-2008: 50.000 Euro

anni da riscattare: 4

coefficiente scelto: 10%

Onere per i quattro anni da riscattare = $5.000 \times 4 =$ Euro 20.000

IL VERSAMENTO DELL'ONERE CONFLUISCE NEL CONTO INDIVIDUALE CON EFFETTO DALL'ANNO DEL VERSAMENTO STESSO

ED ANDRÀ A CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE.

LA RICONGIUNZIONE

IN ENTRATA

- NON CAMBIANO I REQUISITI PER L'ACCESSO E TUTTO QUANTO ALTRO DISPOSTO DALLA L.45/90 (modalità versamento, termini, ecc)
- IL SISTEMA DI CALCOLO E' REDDITUALE (MISTO) SE IL PERIODO DA RICONGIUNGERE SI COLLOCA TEMPORALMENTE PRIMA DEL 1/1/2004, E' CONTRIBUTIVO SE SUCCESSIVAMENTE.
- IN CASO DI CALCOLO REDDITUALE NON MUTANO LE CONSEGUENZE SULLA POSIZIONE ASSICURATIVA
- IN CASO DI CALCOLO CONTRIBUTIVO QUANTO VERSATO INCREMENTA IL MONTANTE CONTRIBUTIVO CON EFFETTO DALL'ANNO DEL VERSAMENTO: NON C'E' COLLOCAZIONE TEMPORALE DEI PERIODI RICONGIUNTI ALL'EPOCA RELATIVA (I CRITERI DI CALCOLO DEVONO ESSERE STABILITI DAL CDA)

COME CAMBIA L'ASSISTENZA

IL VENIR MENO DEGLI SCAGLIONI REDDITUALI HA COMPORTATO LA FISSAZIONE DI NUOVI LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DEL

NUCLEO FAMILIARE (EURO 25.000 PER SINGLE, EURO 33.000,00 PER PIU' COMPONENTI).